



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Allegato n. 2 - delibera SA n.70 del 7/4/2020

Regolamento per il funzionamento del Comitato per la Ricerca Etica nelle scienze Umane e Sociali (CAREUS)

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le finalità, la composizione e il funzionamento del Comitato per la Ricerca Etica nelle scienze Umane e Sociali - CAREUS (*di seguito Comitato*), organismo indipendente dell'Università di Siena, la cui istituzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 novembre 2019, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 12 novembre 2019.

Art. 2 Composizione e durata in carica

Il Comitato è composto da un numero di cinque membri, ovvero uno per ogni Area disciplinare oltre a un esperto in scienze giuridiche. I componenti sono scelti tra il personale docente in servizio presso l'Ateneo.

I membri del Comitato sono designati o revocati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, che ne individua anche il Presidente, e nominati con decreto del Rettore. I componenti durano in carica 3 anni solari e possono essere riconfermati nell'incarico per una sola volta consecutivamente.

I membri del Comitato possono avvalersi della consulenza di esperti provenienti da settori scientifico- disciplinari differenti (si veda quanto specificato all'art. 5), di volta in volta selezionati all'interno di un Elenco di esperti di nomina dipartimentale.

In caso di rinuncia o decadenza o revoca di uno o più componenti, il Senato provvede alle relative designazioni in sostituzione. Il decreto rettorale di nomina specifica il periodo residuo del mandato del componente che subentra.

I membri che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, o comunque, per cinque assenze nell'arco dell'anno solare, decadono dalla carica e vengono sostituiti.

Tutti i componenti del Comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla propria attività.

I componenti del Comitato sono inoltre tenuti a sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, che li obbliga a non pronunciarsi e/o ad astenersi dal voto su questioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto.

L'incarico di componente del Comitato è gratuito, salvo quanto previsto dall'Atto di istituzione del Comitato per la Ricerca Etica nelle scienze Umane e Sociali – CAREUS, Art. 2 lett. e.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato definisce una relazione sull'attività svolta.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Art. 3 Funzioni del Presidente

Il Presidente promuove e coordina le attività del Comitato assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento; sottoscrive i pareri del Comitato e lo rappresenta presso l'Università e gli organismi esterni; convoca e presiede le sedute fissandone l'ordine del giorno; riferisce annualmente al Senato Accademico sull'attività svolta sulla base della relazione redatta dal Comitato.

Art. 4 Segreteria

Il Comitato si avvale del supporto di una segreteria messa a disposizione presso la Divisione Research and Grants Management.

La Segreteria ha il compito di:

- a) provvedere alle convocazioni su indicazione del Presidente;
- b) partecipare alle riunioni del Comitato e redigere i verbali;
- c) curare la registrazione degli atti e della documentazione;
- d) predisporre i materiali necessari all'attività del Comitato;
- e) trasmettere i pareri ai richiedenti;
- f) aggiornare l'Elenco degli esperti;
- g) sensibilizzare, di concerto coi componenti del Comitato, i docenti e i ricercatori alle questioni etiche fornendo consulenza e supporto su programmi e iniziative che richiedono una attenzione specifica alle tematiche etiche.

Art. 5 Elenco degli Esperti

Ciascun Dipartimento individua al proprio interno fino a 2 docenti per ogni settore scientifico disciplinare che possa essere eventualmente coinvolto nelle attività del Comitato quando richiesto dalla problematica etica affrontata nello specifico.

I docenti nominati dai Dipartimenti faranno parte dell'Elenco di esperti consultabili dal Comitato in base alle richieste di pareri pervenute.

I Dipartimenti provvedono a comunicare alla Segreteria eventuali variazioni nelle nomine affinché la stessa possa mantenere aggiornato l'Elenco.

Art. 6 Convocazione e modalità di deliberazione

Il Comitato viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o, nel caso di gravi motivate urgenze, su richiesta di uno dei componenti, e comunque con la periodicità necessaria a rispettare i tempi previsti dalla normativa di volta in volta applicabile per l'espressione dei pareri. Le riunioni possono tenersi anche per via telematica.

Il Comitato si riunisce validamente se alla seduta è presente la maggioranza più uno dei componenti tra cui il Presidente.

In caso di assenza, i componenti del Comitato devono darne comunicazione tempestivamente e possono far pervenire per iscritto le osservazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Se le assenze non giustificate sono superiori a 3 in un anno di attività del Comitato, il membro decade dalla sua funzione e il Comitato procede a individuare un nuovo membro.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti. Qualora vi sia parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I componenti che si trovino in condizione di conflitto di interessi, sono tenuti a lasciare la seduta limitatamente a quella deliberazione.

Se ciò impedisse di raggiungere il quorum, la riunione verrà aggiornata.

Il Comitato esprime il proprio parere, corredato di motivazioni, in un apposito documento che viene allegato al verbale.

Il Comitato ha facoltà di esprimere un parere in merito ad un progetto per via telematica, via e-mail, anche svincolato dalla convocazione di una regolare seduta, qualora tutti i membri del Comitato ricevano via e-mail tutta la documentazione utile e purché tutti i membri del Comitato ricevano comunicazione ed esprimano compiutamente il proprio parere via e-mail.

I pareri formulati dal Comitato non esimono il soggetto che li ha richiesti dalle responsabilità proprie della funzione svolta.

Art. 7 Procedimento per l'emanazione del parere

La richiesta di parere è presentata dal responsabile della ricerca tramite l'invio all'indirizzo careus@unisi.it del modulo allegato al presente Regolamento (all.1) e scaricabile dalla pagina web di Ateneo dedicata, fornendo tutte le informazioni relative al progetto di ricerca e la documentazione ivi richieste.

La richiesta deve essere presentata entro un termine ragionevole per consentire al Comitato di esprimersi in tempi utili per la ricerca e/o il bando a cui si intende partecipare e comunque entro e non oltre 15 giorni lavorativi precedenti alla scadenza stessa.

Fatto salvo quanto detto sopra, il Comitato si esprime in linea con le tempistiche eventualmente dettate dal progetto o programma specifico di ricerca.

Il parere espresso dal Comitato ha natura vincolante.

Il responsabile della ricerca ha facoltà di ripresentare un progetto sul quale il Comitato ha espresso parere non favorevole, solo dopo opportuna revisione. Il Comitato esprimerà nuovo parere sulla proposta di progetto modificata.

Art. 8 Norme finali

Il presente Regolamento è adottato dal Comitato stesso e sarà sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.

Ogni eventuale modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti il Comitato.